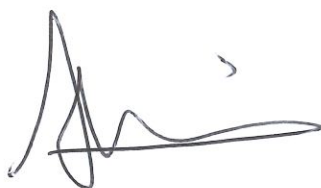


“ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE

KINESFERA ART ETS”

In Castelfranco Emilia (MO), Via Ligabue n°15, si sono riuniti il 25/04/2022 per costituire un’associazione culturale le seguenti persone:

1. Alessio Vanzini, nato a Modena il 02/08/1985, residente in via Manzolino Ovest 31D, 41013 Castelfranco Emilia (MO), VNZLSS85M02F257K
2. Diana Gülezen, nata a Tartu (Estonia) il 02/07/1986, residente in via M. Buonarroti 5, 41057 Spilamberto (MO), GLZDNI86L42Z144A che non interviene in proprio ma in rappresentanza dell’associazione KINESFERA ASD, giusta delibera del relativo Consiglio Direttivo con verbale n. 155 del 22/04/2022
3. Giulia Volta, nata a Bologna il 05/10/1991, residente in via Vittorio Alfieri 8, 40128 Bologna, VLTGLI91R45A944E
4. Barbara Dalla Mora, nata a Losanna (Svizzera) il 30/10/1956 e residente in via Nazionale 42, 40065 Pianoro (BO), DLLBBR56R70Z133G
5. Ilaria Sita, nata a Vignola (MO) il 3/5/90, residente in via Zanolini 34, 41013 Castelfranco Emilia (MO), STILRI90E43L885N
6. Giulia Palmieri, nata a Correggio (RE) 24/09/1996, residente in Via Benedello 531, 41018 San Cesario sul Panaro (MO), PLMGLI96P64D037P



Giulia Palmieri

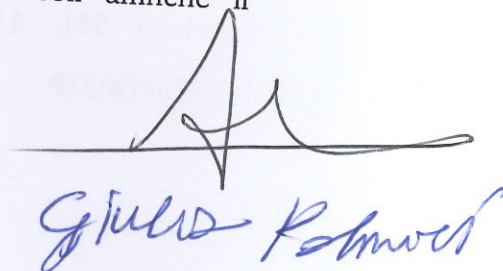
7. Sandro Simoni, nato a Castelfranco Emilia il 25/11/1974,
residente in Via Larga, 3B, 41013 Castelfranco Emilia (MO),
SMNSDR74S25C107X

I presenti chiamano a presiedere la riunione Alessio Vanzini il quale a
sua volta nomina Segretario il/la Sig./ra Giulia Palmieri.

Il Presidente ricorda che l'associazione nasce dalla volontà di alcuni soci
di KINESFERA ASD e dalla stessa associazione sportiva dilettantistica di
promuovere la cultura della danza nella sua più ampia ed integrale
dimensione e conoscenza performativa attraverso un soggetto del terzo
settore che meglio possa interagire con altre realtà senza scopo di lucro,
enti del terzo settore, pubbliche amministrazioni ma anche realtà
imprenditoriali nella promozione delle attività culturali e performative
con particolare, ma non esclusivo, riferimento al mondo della danza.
Ricorda altresì che si è scelta la forma dell'associazione culturale
trattandosi di un sodalizio senza scopo di lucro che intende organizzare e
gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle
altre attività di interesse generale promosse da Enti del Terzo settore.

Il Presidente dà quindi lettura dello Statuto che dopo ampia discussione,
posto in votazione, viene approvato alla unanimità nel testo allegato al
presente atto come sua parte integrante, sotto la lettera A.

All'interno dello statuto vengono implementati i vincoli affinché il
sodalizio



Giulia Palmieri



- possa qualificarsi come ente del terzo settore generico ai sensi del Codice del terzo settore (CTS);
- possa accedere alle agevolazioni fiscali delle associazioni culturali e, in generale, degli enti non commerciali di tipo associativo sotto il profilo delle imposte dirette (ex art. 148 del Testo unico delle imposte sui redditi) e dell'iva (ex art. 4 del DPR 633/1972);
- presenti i requisiti richiesti dal Codice civile

e ciò anche alla luce degli orientamenti interpretativi espressi dal Ministero del Lavoro. Tali aspetti vengono evidenziati nello schema riepilogativo allegato B) conservato agli atti.

Lo statuto stabilisce in particolare che l'associazione opera senza finalità di lucro diretto ed indiretto e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati per promuovere la cultura nelle diverse forme in cui realizza finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale a favore di associati e di terzi, favorendo l'attivismo civico, soprattutto con riferimento ai più giovani, promuovendo la crescita dell'individuo anche nella dimensione relazionale e garantendo alla collettività la fruizione di prodotti culturali.

Interviene Ilaria Sita per chiedere maggiori delucidazioni in merito alla nozione di divieto di distribuzione indiretta di utili o proventi.

Il Presidente evidenzia che il vincolo è definito dall'articolo 8 del Codice del terzo settore ai sensi del quale si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

Giulia Palmieri



- “a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;*
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);*
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;*
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;*
- e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto*

Al
Giulio Romano



limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

Poiché dal confronto è emerso che non si ritiene ad oggi di riconoscere indennità di carica, anche se non viene escluso in assoluto, la voce che dovrà essere monitorata con particolare attenzione attiene alla corresponsione a lavoratori subordinati ma anche autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Si rende pertanto opportuno individuare il contratto collettivo di riferimento dell'associazione per poter chiedere, con l'ausilio di un consulente del lavoro o di un esperto del settore quali siano i parametri massimi di retribuzione dei lavoratori che saranno coinvolti nelle attività associative atteso che alcuni artisti potrebbero essere abituati anche a cachet economicamente importanti.

I presenti deliberano inoltre che l'associazione venga denominata "KINESFERA ART", con integrazione della denominazione, a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, di "KINESFERA ART ENTE DEL TERZO SETTORE" o, in breve, "KINESFERA ART ETS".

L'associazione ha sede in Castelfranco Emilia (MO), in Via Ligabue n°15

La modifica della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria: viene pertanto deliberata dall'Assemblea ordinaria e di tale variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate, alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono albi e



registri in cui l'associazione risulti iscritta nonché agli Enti a cui l'associazione sia eventualmente affiliata.

Si procede quindi alla elezione dei componenti del Consiglio Direttivo individuati nelle seguenti persone che firmano per accettazione della carica:

Nome e Cognome

Firma Per Accettazione

Alessio Vanzini

Diana Gulezen

Giulia Volta

Il Presidente ricorda che sarà necessario procedere alla nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

In questo momento pertanto non si rende necessario procedere alla nomina dell'organo ma chiede ai soci fondatori se ritengano in ogni caso



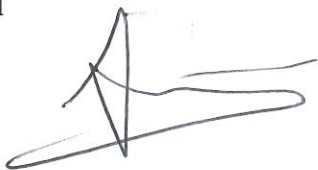
opportuno procedere alla relativa nomina. Interviene Diana Gülezen per dire che non ritiene necessario procedere ma che bisogna da un lato monitorare l'eventuale superamento dei limiti di cui sopra ma anche l'opportunità di avvalersi dell'assistenza professionale qualora si partecipi con esito positivo a bandi pubblici complessi. Propone quindi di sottoporre la questione alla prossima assemblea. La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

Il Presidente invita i soci presenti a firmare per esteso il presente atto alla sua ultima pagina mentre provvederà a siglare con il Segretario estensore ogni sua facciata.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'assemblea. I soci fondatori eletti componenti del Consiglio Direttivo si riuniscono per procedere al conferimento delle nomine e delle deleghe al proprio interno.

Il Presidente dell'associazione procederà quindi a curare l'espletamento dei seguenti adempimenti:

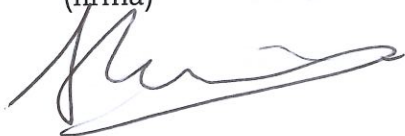
- 1) richiesta del codice fiscale;
- 2) registrazione di atto costitutivo e statuto;
- 3) acquisizione della posta elettronica certificata dell'associazione;
- 4) presentazione della richiesta di iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore;
- 5) presentazione del Modello EAS qualora l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore non avvenga entro 60 giorni dalla data di costituzione.



Giulia Biondi

Il Presidente

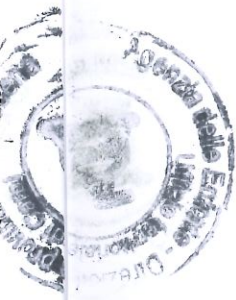
(firma)

A stylized, cursive handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.

Il Segretario

(firma)

Giulia Belmieri



**Allegato A) FACENTE PARTE INTEGRANTE DELL'ATTO
CONSTITUTIVO DEL 25/04/2022**

STATUTO DELL' "ASSOCIAZIONE KINESFERA ART ETS"

TITOLO I - Denominazione – sede

Articolo 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dal Decreto legislativo 03/07/2017 n.117 recante "Codice del Terzo settore" e dagli artt. 36 e seguenti del Codice civile, è costituita, con sede in Castelfranco Emilia (MO), un'associazione che assume la denominazione "KINESFERA ART" che sarà integrata in "KINESFERA ART Ente del Terzo Settore" o, in breve, "KINESFERA ART ETS" a seguito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione opera senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

TITOLO II - Scopo- Oggetto

Articolo 2 - L'associazione promuove la cultura nelle diverse forme in cui realizza finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale a favore di associati e di terzi, favorendo l'attivismo civico, soprattutto con riferimento ai più giovani, promuovendo la crescita dell'individuo anche nella dimensione relazionale e garantendo alla collettività la fruizione di prodotti culturali.

Articolo 3 - L'associazione si propone di realizzare le seguenti attività di interesse generale:



1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo attraverso, a titolo meramente esemplificativo:
 - la creazione e l'organizzazione di manifestazioni artistiche, sia per proprio conto che per conto di terzi;
 - l'istituzione di corsi di formazione e di educazione sulle arti dal vivo e/o la collaborazione nella programmazione e realizzazione di corsi indetti, a titolo esemplificativo, da Istituzioni accademiche ed enti di formazione professionale;
 - l'accompagnamento nella costituzione di compagnie di danza e teatro;
 - la realizzazione di laboratori esperienziali per avvicinare la collettività all'esperienza artistica
2. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse culturale con particolare riferimento all'ambito coreutico, anche attraverso l'organizzazione di residenze artistiche e scambi, anche internazionali, di artisti;
3. la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata da destinare alle attività di interesse generale di cui sopra.



L'associazione intende operare in collaborazione con le Istituzioni pubbliche e private, quali, a titolo esemplificativo, l'Unione europea, i Ministeri competenti, gli Enti locali, le Università, le altre organizzazioni del Terzo settore e con organizzazioni ed Istituzioni operanti in tale settore.

L'associazione può altresì svolgere qualsiasi attività, anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

Lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale è deliberato dal Consiglio Direttivo e subordinato alla circostanza che siano attività di natura secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

TITOLO III - Soci

Articolo 4 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e gli enti collettivi, con o senza personalità giuridica e con o senza scopo di lucro, che condividono le finalità dell'associazione.

Articolo 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.



Giulio Palmieri



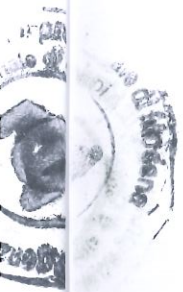
Gli enti collettivi che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di ammissione firmata dal proprio rappresentante legale.

L'accettazione della richiesta viene comunicata anche verbalmente all'interessato che acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel Libro soci.

La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere trasmessa per iscritto all'interessato e dovrà essere debitamente motivata affinché sia possibile valutare un eventuale ricorso contro tale decisione. Sul ricorso si esprime l'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Articolo 6 - La qualifica di socio – nel rispetto del principio di uniformità del rapporto associativo - da diritto:

- 1) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- 2) quando maggiorenne, a partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e quindi a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi. Il socio minorenni viene invece rappresentato in sede assembleare nell'esercizio del diritto di voto dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione ma può partecipare alle adunanze con diritto di parola. Il diritto di voto può essere esercitato dalla data di ammissione del socio;



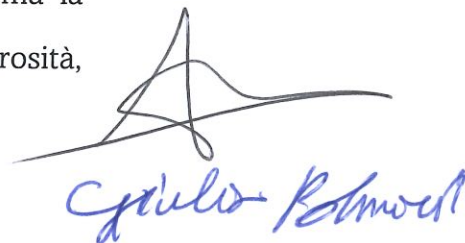
- ad accedere ai libri sociali presentando richiesta al Consiglio Direttivo mediante posta elettronica certificata o raccomandata, anche a mano, nelle mani del Presidente. Il Consiglio Direttivo deve garantire l'accesso ai libri sociali entro venti giorni dalla presentazione della richiesta. I costi di eventuale riproduzione dei documenti restano a carico dell'associato che ne ha fatto richiesta e la relativa acquisizione è subordinata all'assunzione dell'impegno a trattare gli eventuali dati personali ivi contenuti esclusivamente per l'esercizio di diritti associativi e/o per l'esercizio di qualsivoglia giudizio a tutela della propria posizione e nell'interesse della stessa associazione.

I soci sono tenuti:

- a collaborare alla realizzazione delle finalità associative compatibilmente con i propri interessi, attitudini e disponibilità di tempo;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota potrà essere aggiornata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV - Recesso – Esclusione

Articolo 7 – Il rapporto associativo è a tempo indeterminato ma la qualifica di socio si perde per recesso, decadenza per morosità,





esclusione o a causa di morte o scioglimento, nel caso di soci persone giuridiche.

Articolo 8 - Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

La decadenza viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, previo sollecito, anche collettivo, al versamento.

L'esclusione sarà proposta dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'Assemblea dei soci deve essere convocata entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo: in questo lasso temporale il socio interessato dalla procedura di esclusione si intende sospeso e pertanto gli deve essere trasmessa, unitamente alla convocazione all'Assemblea, nel corso della quale potrà contestare gli addebiti a fondamento del



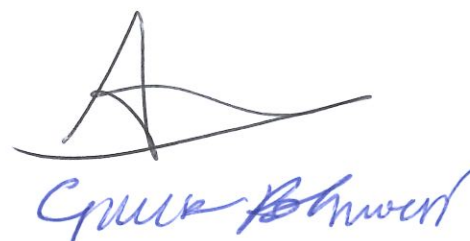
provvedimento di esclusione, il provvedimento di sospensione debitamente motivato con la proposta di esclusione.

Articolo 9 – L'eventuale delibera di esclusione del socio dovrà essere riportata nel Libro soci.

TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 10 - L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione ad eventi ed iniziative;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;



i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, il patrimonio associativo, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del DLgs 117/2017.

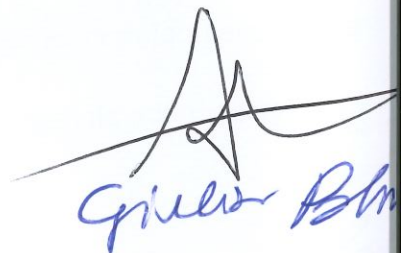
Esercizio Sociale - Articolo 11

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio di esercizio da presentare all'Assemblea degli associati affinché sia approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI - Organi dell'Associazione

Articolo 12 - Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati, organo sovrano;



b) il Consiglio Direttivo, organo amministrativo;

c) il Presidente;

d) l'organo di controllo, laddove eletto.

Assemblee - Articolo 13

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice o e-mail, in ogni caso almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

Articolo 14 - L'assemblea ordinaria:

- 1) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 2) approva la programmazione delle attività;
- 3) approva il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale;
- 4) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo nel rispetto del principio di libera eleggibilità;

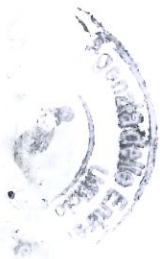


Giovanni Palmieri



- 5) procede alla elezione dell'Organo di controllo nei casi previsti dalla Legge o quando lo ritenga opportuno in ragione della complessità gestionale dell'associazione;
- 6) revoca il mandato ai componenti gli organi sociali e promuove eventualmente azione di responsabilità nei loro confronti;
- 7) delibera sull'esclusione degli associati;
- 8) conferisce eventualmente incarichi retribuiti a componenti il Consiglio Direttivo, astenutesi l'interessato, così da evitare situazioni di conflitto di interessi;
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- 10) approva gli eventuali regolamenti;
- 11) delibera su tutte le materie sottoposte all'ordine del giorno non riconducibili alle competenze dell'assemblea straordinaria.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati o dall'Organo di controllo. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.



Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto di essere convocati tutti i soci ed hanno diritto al voto gli associati maggiorenni e l'esercente la potestà genitoriale del socio minorenni che abbia sottoscritto la relativa domanda di ammissione, in regola con il versamento della quota associativa.

Vige il principio del voto singolo ma ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 15 - In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, in giorno diverso dalla prima, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

I soci possono partecipare all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 16 - L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle:

- 1) modificazioni dello Statuto;
- 2) trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

Gilberto Blumetti

3) scioglimento dell'Associazione e nomina dei liquidatori.

Le assemblee straordinarie sui punti 1) e 2) sono validamente costituite, in prima adunanza, alla presenza di $\frac{3}{4}$ degli associati e le delibere validamente assunte con la maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita alla presenza della maggioranza dei soci e delibera con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti.

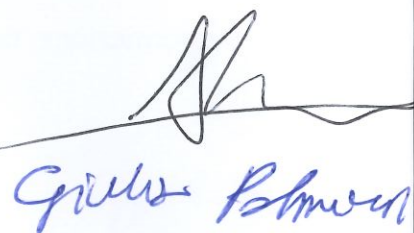
La delibera di scioglimento dell'Associazione deve essere assunta con il voto favorevole dei tre quarti $\frac{3}{4}$ degli associati.

Articolo 17 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono affidate dal Presidente ad un socio, a meno che non siano assolte dal notaio.

Consiglio Direttivo - Articolo 18

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti fra gli associati maggiorenni, compreso il Presidente. L'organo rimane in carica per quattro anni di mandato fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di mandato.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente e conferisce al proprio interno le deleghe alle funzioni come quella di



Giulio Romano

Segretario e Tesoriere, oltre ad ogni ulteriore delega che si renda opportuno conferire.

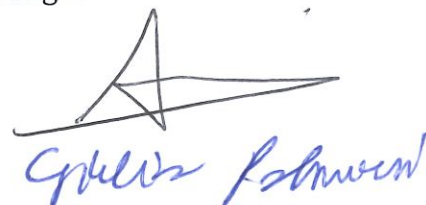
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o da consegnare a mano non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il rendiconto economico e finanziario o il bilancio unitamente ad una relazione di accompagnamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Le modalità di redazione di tali documenti sono definite dal Consiglio Direttivo nel rispetto della Legge e valutate le Linee guida adottate in materia, tenuto conto anche delle caratteristiche dimensionali che assumerà il sodalizio nel tempo e l'eventuale impiego di risorse pubbliche. Il Consiglio



Handwritten signature in blue ink, appearing to read "Giovanni Polverini".



Direttivo adotta inoltre strumenti di governance e rendicontazione che siano in grado di evidenziare il corretto ed effettivo utilizzo delle risorse messe a disposizione dell'organizzazione: una rendicontazione che prenda in considerazione le risorse impiegate e le attività realizzate, le risorse umane coinvolte ed i beneficiari nonché gli effetti prodotti dall'attività;

- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare in merito alla proposta di esclusione degli associati da presentare all'Assemblea dei soci;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) deliberare in merito alla costituzione di sedi operative;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- i) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Articolo 19 - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere a sostituirli laddove ci sia la disponibilità dei candidati risultati primi tra i non eletti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio convoca l'Assemblea per la nomina dei Consiglieri mancanti

che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente - Articolo 20 - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro trenta giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente resta in carica per il periodo di mandato del Consiglio Direttivo di cui è membro ed è rieleggibile.

Organo di controllo - Articolo 21 - L'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate. L'organo rimane in carica per quattro anni di mandato fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di mandato. L'incarico può essere rinnovato.

L'Assemblea può eleggere l'organo come monocratico o come collegiale, nel qual caso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

L'organo di controllo:



Giulio Romano

- 
- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo al fine di vigilare - anche in via preventiva e contestuale - sull'attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della Legge e dello statuto;
 - verifica la correttezza della gestione anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all'espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti;
 - verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali del sodalizio;
 - verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;
 - verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali;
 - previene situazioni che possano inficiare la continuità operativa e la credibilità dell'ente con particolare attenzione alla adeguatezza ed alla salvaguardia del patrimonio;
 - verifica le procedure per il reperimento e per l'erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del fine istituzionale dell'ente;



- 
- individua aree di rischio da monitorare e se necessario indica al Consiglio Direttivo possibili azioni di miglioramento;
 - vigila sul rispetto della normativa fiscale di riferimento, partendo dalla soggettività ai fini fiscali dell'ente per arrivare alla verifica delle modalità commerciali o non commerciali con cui vengono svolte le attività di interesse generale;
 - assolve eventualmente alle funzioni di revisore dei conti nei casi in cui per Legge sia necessario beneficiare di tale controllo e a condizione che siano soddisfatti i requisiti professionali richiesti, in caso contrario l'Assemblea dei soci nomina un revisore o una società di revisione.

Delle delibere deve essere tenuto apposito verbale da registrare nel relativo libro verbali.

Le adunanze dell'organo collegiale vengono convocate dal Presidente o su richiesta di due suoi componenti. Qualora un componente dell'organo si dimetta o gli sia revocato il mandato dall'Assemblea, si procede alla sostituzione con il primo supplente. Se due su tre componenti si dimettono o vengono revocati, si procede a nuova nomina.

TITOLO VII – Scioglimento e disposizioni di rinvio

Articolo 22 - In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti



Giulio Romano

i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti del Terzo settore, sentito l'organismo di controllo.

Norma finale - Articolo 24 - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono le disposizioni contenute nel Codice del Terzo settore, nei relativi provvedimenti attuativi e, laddove compatibili, le disposizioni del Codice civile.

Si chiede esenzione da imposte di bollo in base art. 132 c5 D. Lgs. 117/2017

FIRMA DI TUTTI I SOCI FONDATORI

[Signature]
Daniele Laffranchi

[Signature]
Flavio

Giulia Bolmieri

[Signature]

[Signature]

Giulia Volpe

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Carpi

Registrato il 27/09/2022

N° 711

€ 209,00

Atti Privati Serie 3

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(*) Firma su delega del
Direttore provinciale.

Lara Leone (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale